

N. R.G. 60/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

oggetto: Liquidazione di
epurata liquidazione
Controllata

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rodolfo Magri	Presidente est.
dott. Natalia Fiorello	Giudice
dott. Paola Elefante	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato in data 10.07.2024 da:

BUONPANE GIULIO, con studio in Saluzzo, rappresentato e difeso dall'avv. M. Locas, con studio in Padova

per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di:

YSPOT s.r.l., con sede in Saluzzo, rappresentata e difesa dall'avv. G. Ciresola, con studio in Padova

SENTITE le parti ed il Giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Premesso che:

con ricorso depositato in data 10.07.2024, Buonpane Giulio, in qualità di creditore di Yspot s.r.l., con sede in Saluzzo, ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata nei confronti di quest'ultima, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa;

Rilevato che all'udienza fissata per la sua audizione, la società debitrice ha aderito alla domanda proposta nei suoi confronti;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che la società debitrice si trova in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che la stessa, in qualità di startup innovativa, iscritta nella Sezione Speciale del registro delle Imprese della CCIAA di Cuneo, non



è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è superiore ad euro 50.000,00;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile;

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

nei confronti di:

YSPOT s.r.l., con sede in Saluzzo, via Spielberg n. 89, svolgente l'attività di studio, progettazione, sviluppo e commercializzazione di servizi innovativi ed oggettistica;

NOMINA

Giudice delegato il dott. Rodolfo Magri e Liquidatore il dr. Alberto Martines, con studio in Cuneo, corso Nizza n. 22;

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione,

ORDINA

la trascrizione della sentenza presso la Conservatoria Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate e presso il P.R.A.;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855,



secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma;

DISPONE

l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente, alla debitrice ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 02.09.2024

Il Presidente est.
dr. Rodolfo Magri

- n° 1 con. Adv G. Gressole
 - n° 1 con. Adv M. Locas
 - P.M.
 - liquidatore: Martines
- Cuneo li, 04/08/24

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Sandra Armando

